II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/762 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 479/2013 relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 479/2013 del Consiglio ([1]) prevede un'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum se il valore totale di ogni spedizione di merci dell'Unione non supera 10 000 EUR e se le merci dell'Unione sono accompagnate da fatture o documenti di trasporto conformi alle condizioni di cui all'articolo 4, lettera b) («esenzione»).

(2) La soglia di 10 000 EUR è stata stabilita con riferimento alla soglia di valore equivalente prevista all'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ([2]).

(3) In seguito all'entrata in vigore del codice doganale dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]),l'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è stato sostituito dall'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ([4]) che prevede una soglia di 15 000 EUR. Al fine di garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale dell'Unione, è opportuno pertanto allineare l'ambito di applicazione dell'esenzione a tale soglia.

(4) Ai fini della certezza del diritto e della chiarezza giuridica, è opportuno aggiornare taluni riferimenti giuridici contenuti nel regolamento (UE) n. 479/2013.

(5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 479/2013,

([1]) Regolamento (UE) n. 479/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 1).

([2]) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

([3]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

([4]) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 479/2013 è così modificato:

1) all'articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) «merci dell'Unione», le merci quali definite all'articolo 5, paragrafo 23, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).».

2) l'articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), la cifra «EUR 10 000» è sostituita dalla cifra «15 000 EUR»:

b) alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) includono almeno i dati di cui all'articolo 126, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*);

(*) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio
Il presidente
I. BORG